

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno IV

Mogadiscio, 26 Dicembre 1963

Suppl. N. 6 al N. 12

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PREZZO:** Sh.So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.So. 100. Estero Sh.So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria


## S O M M A R I O

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 dicembre 1963, n. 26: *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla istituzione della Banca Africana di Sviluppo*

Pag. 3



**LEGGE 14 Dicembre 1963, N. 26.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'istituzione della Banca Africana di Sviluppo.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Presso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

**P R O M U L G A**

la seguente legge :

**Art. 1**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Banca Africana di Sviluppo concluso a Khartoum il 4 agosto 1963.

**Art. 2**

Le disposizioni del predetto Accordo avranno forza di legge, ai sensi dell'articolo 6 primo comma della Costituzione, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 65 dell'Accordo.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 14 dicembre 1963.


**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*


**ABDIRASCID ALI SCERMARCHE**

*Il Ministro degli Affari Esteri «ad Interim».*

**ABDIRASCID ALI SCERMARCHE**



***ACCORDO ISTITUTIVO DELLA  
BANCA AFRICANA DI SVILUPPO***



I GOVERNI in rappresentanza dei quali il presente Accordo viene firmato;

RISOLUTI a rafforzare la solidarietà africana a mezzo della cooperazione economica tra Stati africani;

CONSIDERANDO la necessità di accelerare lo sviluppo delle vaste risorse umane e naturali dell'Africa, allo scopo di stimolare lo sviluppo economico ed il progresso sociale del continente;

COMPRENDENDO l'importanza di coordinare piani nazionali per lo sviluppo economico e sociale, per la promozione di un armonico incremento delle economie africane nel loro insieme e per l'espansione del commercio estero africano ed in particolare i traffici inter-africani;

RICONOSCENDO che la fondazione di un Istituto finanziario comune a tutti i Paesi africani servirebbe a realizzare tali fini;

HANNO CONVENUTO di fondare con il presente accordo la «Banca Africana di Sviluppo» (qui di seguito chiamata «la Banca»), la quale sarà regolata dalle seguenti disposizioni

## CAPITOLO I

### Scopo, Funzioni, Membri e Strutture

#### Articolo 1

##### *Scopo,*

Scopo della Banca è quello di contribuire allo sviluppo economico ed al progresso sociale dei suoi Membri, individualmente e collettivamente.

#### Articolo 2

##### *Funzioni,*

1. Per conseguire il suo scopo, la Banca esercita le seguenti funzioni:
  - (a) utilizzare le risorse a sua disposizione per il finanziamento di progetti di investimenti e di programmi relativi allo sviluppo economico e sociale dei suoi Membri, dando speciale precedenza a:
    - (1) progetti o programmi che per la loro natura e la loro portata riguardino parecchi Membri; e
    - (2) progetti o programmi intesi a rendere le economie dei suoi Membri sempre più complementari e a produrre una ordinata espansione dei loro traffici con l'estero;
  - (b) intraprendere, o partecipare alla scelta, allo studio e alla preparazione di progetti, iniziative ed attività che contribuiscano a tale sviluppo;

- (c) mobilitare ed incrementare, in Africa e fuori dell'Africa, le risorse per il finanziamento di tali progetti e programmi di investimento;
  - (d) promuovere, in generale, l'investimento in Africa di capitale pubblico o privato in progetti o programmi intesi a contribuire allo sviluppo economico o al progresso sociale dei suoi Membri;
  - (e) fornire quell'assistenza tecnica che possa essere necessaria in Africa per lo studio, la preparazione, il finanziamento e la esecuzione di progetti o programmi di sviluppo;
  - (f) intraprendere' altre attività e fornire altri servizi che possano favorire il conseguimento del suo scopo.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni la Banca si propone di cooperare con Istituti di sviluppo nazionali, regionali, provinciali in Africa. Allo stesso fine, la Banca s'impegna di cooperare con altri organismi internazionali che perseguano un simile scopo e con altre istituzioni interessate nello sviluppo dell'Africa.
  3. In tutte le sue decisioni, la Banca si ispira alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente Accordo.

### Articolo 3

#### *Membri e zone geografiche di azione*

1. Qualsiasi paese africano avente lo «status» di Stato indipendente può divenire Membro della Banca. Esso acquista la qualifica di Membro ai sensi del paragrafo (1) o del paragrafo (2) dell'Articolo 64 del presente Accordo.
2. La zona geografica di azione alla quale l'appartenenza e le attività di sviluppo della Banca possono estendersi (citata in questo Accordo come «Africa» oppure «Africano» quale che possa essere il caso) include il continente africano e le isole africane.

### Articolo 4

#### *Struttura*

La Banca è dotata di un Consiglio dei Governatori, di un Consiglio di Amministrazione, di un Presidente, di almeno un Vice Presidente e di funzionari e di personale atti ad eseguire i compiti che essa stabilisce.



## CAPITOLO II

### Capitale

#### Articolo 5

##### *Capitale autorizzato*

1. (a) Il capitale azionario autorizzato della Banca è costituito da 250.000.000 unità di conto. Esso è suddiviso in 25.000 azioni del valore nominale di 10.000 unità di conto per ciascuna azione, offerte alla sottoscrizione dei Membri.  
(b) il valore di unità di conto è di 0,88867088 grammi di oro fino.
2. Il capitale azionario autorizzato si suddivide in azioni interamente versate e in azioni da versare a richiesta. L'equivalente di 125.000.000 di unità di conto è versato, e l'equivalente di 125.000.000 di unità di conto è richiedibile per lo scopo di cui al paragrafo (4) (a) dell'Articolo 7 del presente Accordo.
3. Il capitale azionario autorizzato può essere aumentato come e quando il Consiglio dei Governatori lo ritenga opportuno, salvo il caso in cui il capitale venga aumentato solo per far luogo alla sottoscrizione iniziale di un Membro, la decisione del Consiglio è adottata con la maggioranza di due terzi del numero totale dei Governatori, rappresentanti non meno di tre quarti dei voti totali degli Stati Membri.

#### Articolo 6

##### *Sottoscrizioni delle azioni*

1. Ciascun Membro sottoscrive inizialmente la sua parte del capitale della Banca. La sottoscrizione iniziale di ciascun Membro consiste in un numero eguale di azioni versate e di azioni da pagare a richiesta. Il numero iniziale di azioni da sottoscrivere da uno Stato che divenga Membro in conformità al paragrafo (10) dell'Articolo 64 del presente Accordo, è quello previsto nei suoi riguardi nell'Allegato A del presente Accordo di cui costituisce parte integrante. Il numero iniziale di azioni da sottoscrivere da parte degli altri Membri è stabilito dal Consiglio dei Governatori.
2. Nell'eventualità di un aumento del capitale azionario per uno scopo diverso da quello di provvedere soltanto alla sottoscrizione iniziale di un Membro, ciascun Membro ha il diritto di sottoscrivere, alle stesse condizioni e negli stessi termini uniformemente fissati dal Consiglio dei Governatori, una quota dell'aumento equivalente al rapporto che intercorre fra il numero delle azioni già da lui sottoscritte e il capitale azionario della Banca. Nessun Membro, in ogni

caso, è obbligato a sottoscrivere una parte qualsiasi di tale aumento azionario.

3. Un Membro può chiedere alla Banca un aumento della propria sottoscrizione, secondo i termini e le condizioni stabilite dal Consiglio dei Governatori.
4. Le azioni inizialmente sottoscritte dagli Stati che divengono Membri in conformità del paragrafo (1) dell'Articolo 64 del presente Accordo sono emesse al valore nominale. Le altre azioni sono emesse al valore nominale, a meno che, in speciali circostanze, il Consiglio dei Governatori a maggioranza assoluta del totale dei voti dei Membri, decida di emetterle ad altre condizioni.
5. La responsabilità incorsa per le azioni della Banca è limitata alla parte non versate del loro prezzo di emissione.
6. Le azioni non possono essere cedute in garanzia nè essere gravate di oneri in alcun modo. Le azioni possono essere trasferite solo alla Banca.

#### Articolo 7

##### *Pagamento delle sottoscrizioni*

1. (a) Il pagamento della somma inizialmente sottoscritta del capitale versato della Banca da un Membro che si associa ai sensi del paragrafo (1) dell'Articolo 64 ha luogo in sei rate, la prima delle quali è del cinque per cento, la seconda del trentacinque per cento, e le rimanenti quattro rate del quindici per cento ciascuna di tale cifra.  
(b) La prima rata è pagata dal Governo interessato alla data, o prima, del deposito per suo conto, dello strumento di ratifica o di accettazione del presente Accordo ai sensi del paragrafo (1) dell'Articolo 64. La seconda rata è versata entro l'ultimo giorno di un periodo di sei mesi dell'entrata in vigore del presente accordo, oppure nel giorno del predetto deposito, quale che sia la scadenza più lontana. La terza rata è pagabile nell'ultimo giorno di un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Le rimanenti tre rate vengono a scadere ciascuna nell'ultimo giorno di un periodo di un anno immediatamente successivo al giorno in cui la rata precedente venne a scadere.
2. Il pagamento delle cifre inizialmente sottoscritte dai Membri della Banca nel capitale versato sono effettuati in oro o in valuta convertibile. Il Consiglio dei Governatori stabilisce il modo di pagamento degli altri importi sottoscritti dai Membri, nella parte di capitale versato.

3. Il Consiglio dei Governatori determinerà le date per il versamento delle somme sottoscritte dai Membri della Banca nel capitale azionario versato, per il quale le disposizioni del paragrafo (1) di questo Articolo non trovano applicazione.
4. (a) Il versamento delle somme sottoscritte nella parte di capitale azionario della Banca pagabile a richiesta, non è richiesto se non quando sia necessario alla Banca per far fronte ai propri impegni incorsi in conformità del paragrafo (a) (b) e (d) dell'Articolo 14, purchè detti impegni corrispondano sia ai prestiti i cui fondi sono stati integrati nelle sue ordinarie risorse di capitale sia alle garanzie relative a tali risorse.  
  
(b) Nella eventualità di richiesta di versamento, questo può essere fatto, a scelta del Membro interessato, in oro o in valuta convertibile o nella valuta richiesta per far fronte all'impegno della Banca in relazione allo scopo per il quale la richiesta è fatta.  
  
(c) Le richieste di pagamento sulla parte di capitale non versato sono in percentuale uniforme su tutte le azioni non versate.
5. La Banca stabilisce il luogo di qualsiasi pagamento previsto dal presente Articolo a condizione che, fino alla prima riunione del suo Consiglio dei Governatori di cui all'Articolo 66 di questo Accordo, il pagamento della prima rata di cui al paragrafo (1) di questo Articolo sia fatto al mandatario di cui all'Articolo 66.

## Articolo 8

### *Fondi speciali*

1. La Banca può costituire, o le possono venir affidati in amministrazione, Fondi speciali destinati a servire alla sua finalità nell'ambito delle sue funzioni. La Banca può ricevere, custodire, usare, impegnare o altrimenti disporre delle risorse inerenti a tali Fondi speciali.
2. Le risorse di detti Fondi speciali sono tenute separate indipendenti dalle ordinarie risorse di capitali della Banca, ai sensi dell'Articolo 11 di questo Accordo.
3. La Banca adotta quelle speciali regole e norme che possano risultare necessarie per l'amministrazione e l'uso di ciascun Fondo speciale, a condizione che:  
  - (a) tali regole e norme siano vincolate al paragrafo (4) dell'Articolo 7, agli Articoli 9, 10 e 11 e a quelle altre disposizioni del presente Accordo che espressamente si applicano alle risorse ordinarie di capitali o alle ordinarie operazioni della Banca;

- (b) tali regole e norme devono essere conformi alle disposizioni del presente Accordo che espressamente si applicano alle risorse speciali o alle operazioni speciali della Banca; e che
- (c) laddove tali regole e norme non trovino applicazione, i Fondi speciali siano governati dalle disposizioni del presente Accordo.

## Articolo 9

### *Risorse ordinarie di capitale*

Ai fini di questo Accordo, l'espressione «Risorse ordinarie di capitale» della Banca comprende :

- (a) capitale azionario autorizzato della Banca sottoscritto in conformità delle disposizioni dell'Articolo 6 del presente Accordo.
- (b) fondi ottenuti da prestiti contratti dalla Banca, in virtù dei poteri previsti al paragrafo (a) dell'Articolo 23 del presente Accordo, al quale si applicano le disposizioni, di cui al paragrafo (4) dell'Articolo 7 di questo Accordo, relative alle richieste di pagamento per la parte di capitale non ancora versato;
- (c) fondi ricevuti in pagamenti di prestiti fatti con le risorse di cui ai paragrafi (a) e (b) di questo Articolo;
- (d) entrate derivanti da prestiti fatti dai predetti fondi; entrate da garanzie, alle quali l'impegno di pagamenti a richiesta previsto nel paragrafo (4) dell'Articolo 7 di questo Accordo si riferisce; come pure
- (e) qualsiasi altro fondo o entrata della Banca che non faccia parte delle sue speciali risorse.

## Articolo 10

### *Risorse speciali*

1. Ai fini di questo Accordo, l'espressione «risorse speciali» si applica alle risorse di Fondi speciali ed include :
  - (a) risorse originariamente versate a contributo di qualsiasi Fondo speciale;
  - (b) fondi presi a prestito per qualsiasi Fondo speciale ivi incluso il Fondo speciale di cui al paragrafo (6) dell'Articolo 24 di questo Accordo;
  - (c) fondi rimborsati in rapporto a prestiti o garanzie finanziate con le risorse di un qualsiasi Fondo speciale i quali fondi, nell'ambito delle regole e delle norme che governano quel Fondo speciale, rientrano a quel Fondo speciale;
  - (d) entrate derivanti da operazioni della Banca nelle quali sono state usate o impegnate le predette risorse o fondi, se, nell'ambito delle regole e norme che governano quel fondo particolare, l'entrata afferisce al detto Fondo speciale;
  - (e) qualsiasi altra risorsa a disposizione di qualsiasi Fondo speciale.

2. Ai fini di questo Accordo, l'espressione «risorse speciali pertinenti un Fondo speciale» include le risorse, fondi ed entrate di cui al paragrafo precedente e che sono, a seconda del caso, contribute, date o ricevute a prestito, afferenti a, o a disposizione del Fondo speciale interessato, in conformità con le regole e norme che governano quel Fondo speciale.

#### Articolo 11

##### *Separazione delle risorse*

1. Le ordinarie risorse di capitale della Banca vengono in ogni momento e sotto tutti gli aspetti, custodite, usate, impegnate, investite o altrimenti impiegate, completamente a parte dalle risorse speciali. Ciascun Fondo speciale, le sue risorse ed i suoi conti sono tenuti completamente separati da altri Fondi speciali, dalle loro risorse e dai loro conti.
2. Le risorse ordinarie del capitale della Banca in nessun caso possono essere usate per fare fronte ad addebiti, perdite o passività derivanti da operazioni od altre attività di un qualsiasi Fondo speciale. Le risorse speciali pertinenti a un Fondo speciale qualsiasi, non vengono mai gravate di addebiti, perdite e passività derivanti da operazioni od altre attività della Banca finanziate con le sue risorse ordinarie di capitale, o da speciali risorse pertinenti a qualsiasi altro Fondo speciale.
3. Nelle operazioni e nelle altre attività di un qualsiasi Fondo speciale, la responsabilità della Banca resta limitata alle risorse speciali pertinenti a quel determinato Fondo speciale che sono a disposizione della Banca.

### CAPITOLO III

#### **Operazioni**

##### Articolo 12

##### *Uso delle risorse*

Le risorse ed i mezzi della Banca vengono esclusivamente impiegati per il conseguimento dello scopo e delle funzioni stabilite negli Articoli 1 e 2 di questo Accordo.

##### Articolo 13

##### *Operazioni ordinarie e speciali*

1. Le operazioni della Banca consistono in operazioni ordinarie ed in operazioni speciali

- Le operazioni ordinarie sono quelle finanziate con le risorse di capitale ordinarie della Banca.
3. Le operazioni speciali sono quelle finanziate con le risorse speciali.
  4. I conti finanziari della Banca devono mostrare separatamente le operazioni ordinarie dalle operazioni speciali. La Banca deve adottare quelle norme e quei regolamenti necessari ad assicurare la effettiva separazione dei due tipi delle sue operazioni.
  5. Le spese direttamente pertinenti alle operazioni ordinarie vengono imputate alle risorse ordinarie di capitale della Banca; le spese direttamente pertinenti ad operazioni speciali vengono imputate alle corrispondenti risorse speciali. Le altre spese vengono imputate come la Banca decide.

#### Articolo 14

##### *Beneficiari e metodi di operazione*

1. Nell'ambito delle sue competenze, la Banca può procurare od agevolare il reperimento di mezzi di finanziamento per un qualsiasi Stato Membro, per una suddivisione politica di uno Stato Membro, per agenzie, istituzioni od imprese nel territorio di uno Stato Membro, come pure per agenzie internazionali o regionali o per istituzioni interessate allo sviluppo dell'Africa. Nell'ambito delle disposizioni di questo Capitolo, la Banca può eseguire le proprie operazioni in uno dei modi seguenti:
  - (a) accordando o partecipando a prestiti diretti dai:
    - (1) fondi corrispondenti alle azioni non vincolate del capitale versato e, fatta eccezione per quanto disposto nell'Articolo 20 di questo Accordo, dalle sue riserve e dai suoi surplus non erogati; oppure da:
    - (2) fondi corrispondenti a risorse speciali; oppure
  - (b) concedendo o partecipando a prestiti diretti fatti coi fondi avuti a prestito o comunque acquisiti dalla Banca per la inclusione nelle sue risorse ordinarie di capitale o nelle risorse speciali; oppure
  - (c) investendo fondi, come dai sotto-paragrafi (a) e (b) di questo paragrafo, nel capitale sociale di un'impresa o di un istituto; oppure
  - (d) garantendo, in tutto o in parte, prestiti fatti da altri.
2. Le disposizioni di questo Accordo che si applicano ai prestiti diretti che la Banca può fare in conformità con il sotto-paragrafo (a), oppure (b), del precedente paragrafo, si applicheranno pure per la sua partecipazione in ogni prestito diretto assunto in conformità di ciascuno di tali sotto-paragrafi. Parimenti le disposizioni di questo Accordo che si applicano alle garanzie di prestiti

assunti dalla Banca in conformità del sotto-paragrafo (d) del precedente paragrafo, troveranno applicazione laddove la Banca garantisce soltanto una parte di tale prestito.

#### Articolo 15

##### *Limiti alle operazioni*

1. L'importo totale esposto nei riguardi di operazioni ordinarie della Banca non eccede mai l'importo totale del capitale versato e non vincolato, ivi incluse le riserve ed i surplus delle sue risorse ordinarie di capitale ad eccezione, comunque, della riserva speciale prevista dall'Articolo 20 di questo Accordo.
2. L'importo totale esposto in relazione alle operazioni speciali della Banca riguardanti un qualsiasi Fondo speciale non eccede mai l'importo totale delle speciali risorse non vincolate pertinenti a quel Fondo speciale.
3. Nel caso di prestiti fatti su fondi presi a prestito dalla Banca ai quali si applica l'impegno e il vincolo di pagamento a richiesta, previsto nel paragrafo (4) dell'Articolo 7 di questo Accordo, l'importo totale del capitale esposto e pagabile alla Banca in una determinata valuta, non eccede mai l'importo totale del capitale esposto nei riguardi di fondi presi a prestito dalla Banca, e che sono pagabili nella stessa valuta.
4. a) In caso di investimenti fatti in virtù del paragrafo (1) (c) dell'articolo 14 di questo Accordo con risorse ordinarie di capitale della Banca, l'importo totale esposto non dovrà mai eccedere il dieci per cento dell'importo complessivo del capitale azionario versato dalla Banca con le riserve e le eccedenze comprese nelle sue risorse ordinarie di capitale, fatta eccezione in ogni caso, la speciale riserva prevista nell'Articolo 20 di questo Accordo.  
b) Al momento in cui è fatto, l'importo di ogni particolare investimento di cui al precedente sotto-paragrafo non eccederà una percentuale del capitale azionario dell'istituto o dell'impresa interessata, che il Consiglio dei Governatori avrà fissata per ogni investimento da farsi in virtù del paragrafo (1) (c) dell'Articolo 14 di questo Accordo. In nessun caso la Banca cerca di ottenere con tale investimento una partecipazione dominante nell'istituto o nell'impresa interessata.

#### Articolo 16

##### *Fornitura delle valute per i prestiti diretti*

Nel concedere prestiti diretti la Banca fornisce al ricevente del prestito delle valute diverse da quello dello Stato Membro nel cui ter-

ritorio il progetto in questione deve essere eseguito (quest'ultima valuta sarà d'ora in poi qui chiamata come «valuta locale», valute che sono richieste per far fronte a spese in valute su quel progetto, sempre a condizione che la Banca possa, nel concedere prestiti diretti fornire mezzi di finanziamento per far fronte a spese locali sul progetto in questione :

- (a) dove ciò sia possibile, fornendo valuta locale senza vendere alcuna delle sue riserve in oro o in valute convertibili; oppure
- (b) dove, a parere della Banca, la spesa locale su quel progetto sia suscettibile di causare un'indebita perdita o disagio nella bilancia dei pagamenti del Paese in cui quel progetto deve essere eseguito, e l'importo di tale finanziamento da parte della Banca non ecceda una equa parte delle spese locali complessive in corso per quel progetto.

#### Articolo 17

##### *Principi di gestione*

1. Le operazioni della Banca sono eseguite in concordanza con i seguenti principi :
  - (a) (1) le operazioni provvedono, salvo che in speciali circostanze al finanziamento di specifici progetti, o gruppi di progetti, o particolarmente di quelli che costituiscono parte di un programma di sviluppo nazionale o regionale, urgentemente richiesti per lo sviluppo economico e sociale dei suoi Membri. Le operazioni possono, comunque, includere prestiti globali o garanzie di prestiti, concessi a Banche africane nazionali di sviluppo o ad altri adatti istituti, al fine di consentire a queste ultime di finanziare progetti di tipo specifico che rientrino nelle finalità della Banca e nei rispettivi campi di attività di tali Banche o Istituti;
  - (2) nella scelta di progetti adatti, la Banca tiene sempre presenti le disposizioni del paragrafo (1) (a) dell'Articolo 2 di questo Accordo ed il potenziale contributo del progetto in questione alle finalità della Banca, piuttosto che essere guidata dal tipo del progetto. La Banca in ogni caso da particolare attenzione alla scelta di adatti progetti multinazionali;
  - (b) la Banca non provvede al finanziamento di un progetto nel territorio di uno Stato Membro se questi fa obiezioni;
  - (c) la Banca non provvede al finanziamento di un progetto per quanto, a suo parere, il suo beneficiario possa ottenere i fondi o le agevolazioni finanziarie altrove, a condizione che la Banca ritenga ragionevoli per il beneficiario;
  - (d) fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 16 e 24 di questo Accordo, la Banca non impone condizioni intese a far sì che i



proventi di un qualsiasi finanziamento intrapreso in conformità alle sue operazioni ordinarie debbano essere spesi nel territorio di un qualsiasi particolare Paese, nè che tali proventi non possano essere spesi nel territorio di un qualsiasi particolare Paese;

- (e) nel concedere o nel garantire un prestito, la Banca fa debita attenzione alle prospettive che il beneficiario ed il garante, qualora vi sia, siano in condizioni di far fronte alle obbligazioni loro derivanti per effetto del prestito;
- (f) nel concedere o nel garantire un prestito, la Banca si accerta che il tasso di interesse e gli altri addebiti siano ragionevoli e che tali tassi, addebiti e ratei per il rimborso del capitale, siano confacenti al progetto in questione;
- (g) in caso di un prestito diretto concesso dalla Banca, il beneficiario potrà attingere a fondi così ottenuti solo con il permesso della Banca e per far fronte a spese, relative al progetto, quali realmente incorse.

#### Articolo 18

##### *Termini e condizioni per prestiti diretti e garanzie*

1. In caso di prestiti diretti fatti dalla Banca, il contratto:
  - (a) stabilisce, in conformità ai principali operativi esposti nel paragrafo (1) dell'articolo 17 del presente Accordo e fatte salve le altre disposizioni di questo Capitolo, tutti i termini e le condizioni di quel determinato prestito, ivi incluse quelle relative all'ammortamento, agli interessi ed agli altri gravami, nonchè alle scadenze ed alle date di pagamento e, in particolare:
  - (b) dispone che, con le riserve di cui al paragrafo (3) (c) di questo Articolo, i pagamenti alla Banca di ammortamenti, interessi, commissioni ed altri gravami, siano fatti nella valuta prestata a meno che, nel caso di un prestito diretto fatto come parte di una operazione speciale, le norme ed i regolamenti non dispongano diversamente.
2. Nel caso di prestiti garantiti dalla Banca, il contratto di garanzia:
  - (a) stabilisce, in conformità ai principi operativi esposti nel paragrafo (1) dell'Articolo 17 di questo Accordo e fatte salve le altre disposizioni di questo Capitolo tutti i termini e le condizioni per quella determinata garanzia incluse quelle relative alle spese, commissioni ed altri addebiti della Banca e, in particolare:
  - (b) dispone che, con le riserve di cui al paragrafo (3) (c) di questo Articolo, tutti i pagamenti alla Banca per effetto del contratto di garanzia siano fatti nella valuta prestata, salvo

che, nel caso di un prestito garantito quella parte di speciali operazioni, le norme ed i regolamenti non dispongano diversamente; e

- (c) stabilisce pure che la Banca possa cessare le sue responsabilità nei riguardi dell'interesse, se, per colpa di colui che riceve il prestito - o del suo garante nel caso che un garante vi sia - la Banca offre di acquistare, al valore nominale più gli interessi maturati in una data indicata nell'offerta, i titoli o le altre obbligazioni garantite.
3. Nel caso di prestiti diretti fatti o di prestiti garantiti dalla Banca, la Banca :
- (a) nello stabilire i termini e le condizioni della operazione, prende in debita considerazione i termini e le condizioni in cui i fondi corrispondenti furono ottenuti dalla Banca;
  - (b) quando il beneficiario non è un Membro, la Banca può, se lo ritiene consigliabile, richiedere che il Membro nel cui territorio il progetto in questione deve essere eseguito, o un pubblico ente od istituto di quel Membro, di gradimento della Banca, garantisca il rimborso del capitale nonché il pagamento degli interessi e delle spese relative al prestito;
  - (c) dichiara espressamente la valuta in cui tutti i pagamenti alla Banca, per effetto del contratto, devono essere fatti. Resta in facoltà del beneficiario, comunque, di effettuare tali pagamenti in oro o in valuta convertibile oppure, previo accordo con la Banca, in, un qualsiasi altra valuta; e
  - (d) può aggiungere ulteriori termini e condizioni che ritenga necessarie tenendo conto sia dell'interesse del Membro direttamente investito nel progetto, nonché, gli interessi dei Membri nel loro insieme.

#### Articolo 19

##### *Commissioni ed aggravii*

1. La Banca addebita una commissione sui prestiti diretti o sulle garanzie concesse come parte delle sue operazioni ordinarie. Questa commissione, pagabile periodicamente, è computata sull'importo esposto per ciascun prestito o garanzia, e l'interesse non è inferiore all'uno per cento per anno, a meno che la Banca, dopo i primi suoi dieci anni di esercizio, decida di alterare questo minimo di interesse con una maggioranza di due terzi dei suoi Membri rappresentanti non meno dei tre quarti della totale capacità di voto degli Stati Membri.
2. Nelle garanzie di un prestito come parte delle sue ordinarie attività, la Banca addebita un aggravio di garanzia ad un tasso stabi-

lito dal Consiglio di Amministrazione e pagabile periodicamente sull'importo esposto del prestito.

3. Altri addebiti da parte della Banca per le sue operazioni ordinarie, nonché, la commissione aggravata ed altre spese per le sue operazioni speciali, vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 20

### *Riserva speciale*

L'ammontare delle commissioni ricevute dalla Banca in conformità dell'Articolo 19 di questo Accordo viene messo da parte come riserva speciale la quale servirà a far fronte alle passività della Banca in concordanza con l'Articolo 21. La riserva speciale viene tenuta sotto forma liquida, come consentito da questo Accordo, nel modo che potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 21

### *Metodi per far fronte alle passività*

#### *della Banca (operazioni ordinarie)*

1. Ogni qualvolta si renda necessario fare fronte a pagamenti contrattuali di interessi, altri oneri o ammortamenti sui prestiti contrattati dalla Banca, o che la Banca debba far fronte alle sue passività nei riguardi di simili pagamenti riferiti a prestiti garantiti dalla Banca ed imputabili alle sue risorse ordinarie di capitale, la Banca può richiedere il versamento di un ammontare congruo di capitale azionario non ancora versato, e ciò in conformità con il paragrafo (4) dell'Articolo 7 di questo Accordo.
2. In caso di mora nei confronti di un prestito fatto con fondi presi a prestito dalla Banca, o da questa garantiti come parte delle sue operazioni ordinarie, la Banca, se ritiene che la mora sia di lunga durata, può richiedere un versamento aggiuntivo sulla quota di capitale non ancora versato, quota che non eccederà, per ciascun anno, l'uno per cento delle totali sottoscrizioni dei Membri, per uno dei seguenti scopi:
  - (a) per redimere prima della scadenza, o comunque liberarsi, in tutto o in parte, delle passività relative al capitale esposto per qualsiasi prestito garantito dalla Banca nei confronti del quale il debitore è in mora; e
  - (b) per riacquistare, o comunque liberarsi, delle proprie passività, in tutto o in parte relative ai prestiti contrattati dalla Banca.

Articolo 22

*Metodi per far fronte alle passività sui prestiti  
contratti per Fondi speciali*

I pagamenti contro le passività connesse ai prestiti contratti per la inclusione di fondi nelle risorse speciali riguardanti un Fondo speciale verranno imputati:

- (1) prima, a qualsiasi riserva costituita a tale fine nell'ambito del Fondo speciale stesso;
- (2) quindi, ad ogni altra attività disponibile nelle risorse speciali inerenti al Fondo speciale medesimo.

CAPITOLO IV

**Facoltà di Contrarre Prestiti ed  
Altri Poteri Addizionali**

Articolo 23

*Poteri generali*

Oltre ai poteri stabiliti in altra parte di questo Accordo, la Banca ha facoltà di:

- (a) prendere fondi a prestito negli Stati Membri o altrove, e, nella transazione, di fornire quelle garanzie, o altre malleverie, che riterrà opportune sempre a condizione che:
  - (1) prima di fare una vendita delle sue obbligazioni nel mercato di un Paese Membro, la Banca ne abbia ottenuta l'approvazione del Paese stesso;
  - (2) qualora le obbligazioni della Banca debbano essere denominate nella valuta di un Paese Membro, la Banca ne abbia ottenuto il suo consenso;
  - (3) qualora i fondi da prendersi in prestito debbano venire inclusi nelle sue risorse ordinarie di capitale, la Banca abbia ottenuto, dove opportuno, l'approvazione dei Membri di cui al sottoparagrafo (i) e (ii) di questo paragrafo, nel senso che i proventi possano venire cambiati con ogni altra valuta senza restrizione alcuna;
- (b) acquistare e vendere titoli che la Banca ha investito sempre a condizione che la Banca stessa abbia ottenuto il benessere di ogni Membro nel cui territorio i titoli devono essere venduti o comperati;
- (c) garantire o sottoscrivere titoli in cui la Banca ha investito allo scopo di facilitarne la vendita;
- (d) investire fondi non necessari alle sue operazioni in obbligazioni che possa ritenere convenienti e investire fondi non necessari alle

ritenere convenienti e in-  
quali pensioni o simili, in tito-

in

in addentellato alle sue  
azioni di consorzi finanziari  
della Banca

siano onfa-

che

e che nelle sue  
spesa incorsa da tale

rimborsata, im-  
primi cinque anni

della sua  
azionario ver  
ali

per cento del capitale  
sempre a condizione che le spe-  
servizi, in un anno o desiderabile  
percentuale;

(g) esercitare ogni altro potere  
sequimenti nel presente Accord  
e delle sue funzioni nell'ambito

#### Articolo 24

##### *Speciali poteri di contrarre prestiti*

1. La Banca può chiedere a un qualsiasi Membro di prestare una certa somma di denaro sulla sua valuta alla Banca stessa al fine di finanziare le spese riguardanti i servizi prodotti nel territorio di quel Membro nell'ambito di un progetto da eseguire nel territorio di un altro Membro.
2. Anche quando il Membro interessato si trovi in difficoltà economiche e finanziarie le quali, a suo parere, possano essere provocate o aggravate da un tale prestito della Banca, il Membro accede alla richiesta della Banca se il prestito sarà fatto per un periodo da concordarsi con la Banca, periodo che sarà proporzionato alla durata del progetto che i proventi del prestito sono destinati a finanziare.
3. A meno che il Membro non si accordi diversamente, l'importo complessivo depositato nei riguardi del suddetto prestito fatto alla Banca in conformità di questo Articolo non eccede mai l'equivalente della cifra della sua sottoscrizione al capitale azionario della Banca.
4. I prestiti fatti dalla Banca in conformità di questo Articolo sono fruttiferi e gli interessi sono pagabili da parte della Banca al prestatore, ad un tasso che corrisponde al tasso medio di interesse pagato dalla Banca nei prestiti contratti per i Fondi speciali durante il periodo di un anno precedente la conclusione

un tasso massimo che il Consiglio dei Governatori stabilisce di volta in volta.

5. Banca rimborsa il prestito e valuta del Paese Membro prestatore, o in una valuta propria da quest'ultimo.

6. Questo Articolo costituisce dalla Banca in virtù del presente.

### Articolo 25

#### *Avvertimento da porsi sui titoli*

Ogni titolo emesso o garantito dalla Banca reca sul recto una vistosa dichiarazione che il titolo stesso non rappresenta la sottoscrizione di un qualsiasi Governo, e che, di fatto, esso sia veramente una obbligazione di un particolare Paese, e che, di fatto, esso sia veramente dovrà essere tale come nell'avvertimento che in tale caso questo fatto

### Articolo 26

#### *Valutazione delle divise e determinazione della convertibilità*

- E ogni volta si renda necessario per la forza di questo Accordo:
- (1) di valutare una qualsiasi divisa in termini di un'altra valuta, in termini di oro, o in termini di unità di conto come è stabilito nell'articolo (1) (b) dell'Articolo 5 di questo Accordo; o
  - (2) di stabilire o meno una qualsiasi divisa è convertibile. Tale valutazione o determinazione, a seconda del caso, viene fatta dalla Banca con equità e dopo consultazione con il Fondo Monetario Internazionale.

### Articolo 27

#### *Restrizione delle valute*

I Membri non possono mantenere, né imporre restrizione alcuna alla libertà di trattenerne o usare, da parte della Banca o di un suo ricevente, per pagare i pagamenti in qualsiasi mezzo di:

- (a) oro o valute convertibili emesse dalla Banca in pagamento di sottoscrizioni al capitale della Banca stessa dai suoi Membri;
  - (b) valute di Membri acquistate con l'oro o con valute convertibili di cui al precedente sotto-paragrafo;
- ottenute dalla Banca per i prestiti contratti, in conformità del paragrafo (a) dell'Articolo 25 di questo Accordo, per la immissione nelle sue riserve.

- (d) oro o valute ricevuti dalla Banca in pagamento in conto di capitale, interesse, dividendi o altri aggravii relativi a prestiti o investimenti fatti con uno qualsiasi dei fondi di cui ai sottoparagrafi (a) (b) e (c) o in pagamento di commissioni o aggravii relativi a garanzie emesse dalla Banca;
  - (e) valute, diverse dalla propria, ricevute da un Membro dalla Banca in erogazione delle entrate nette della Banca stessa in concordanza con l'Articolo 42 di questo Accordo.
2. I Membri non possono imporre o mantenere restrizione alcuna alla facoltà di trattenere o usare, da parte della Banca o di un suo ricevente, per l'esecuzione dei pagamenti in qualsiasi luogo, valuta di uno Stato Membro ricevuta dalla Banca e che non rientra nelle disposizioni del precedente paragrafo, a meno che:
- (a) quel Membro dichiari che egli desidera che l'uso di tale valuta sia limitata ai pagamenti per merci o servizi prodotti nel suo territorio;
  - (b) tale valuta formi parte di risorse speciali della Banca ed il suo impiego sia soggetto a speciali regole e norme.
3. I Membri non possono imporre o mantenere restrizione alcuna alla facoltà di trattenere o usare, da parte della Banca, per ammortamenti, per pagamenti anticipati o per riacquistare, in tutto o in parte, le sue obbligazioni, valute ricevute dalla Banca stessa a rimborso di prestiti diretti fatti con le risorse ordinarie del suo capitale.
4. La Banca non impiega oro o valute in suo possesso per l'acquisto di altre valute dei suoi Membri se non:
- (a) allo scopo di far fronte ai suoi esistenti impegni;
  - (b) in conformità ad una delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con una maggioranza di due terzi della totale capacità di voto dei Membri.

#### Articolo 28

##### *Conservazione del valore delle valute in possesso della Banca*

1. Qualora il valore nominale della valuta di uno Stato Membro sia ridotto, in rapporto all'unità di conto definita nel paragrafo (1) (b) dell'Articolo 5 di questo Accordo, o il suo valore al cambio con l'estero sia, nell'opinione della Banca, sensibilmente deprezzato, quel Membro deve pagare alla Banca, entro un ragionevole limite di tempo, un importo della sua valuta tale da mantenere il valore della valuta stessa in possesso della Banca, fatta eccezione per la valuta affluita alla Banca per effetto di prestiti contratti.
2. Qualora il valore nominale della valuta di uno Stato Membro sia aumentato, in rapporto alla predetta unità di conto, od il suo

valore sul cambio estero, a parere della Banca, sia sensibilmente aumentato, la Banca pagherà a quel Membro, entro un ragionevole periodo di tempo, una cifra in tale valuta necessaria per bilanciare il valore della valuta trattenuta dalla Banca, ad eccezione per la valuta pervenuta alla Banca per effetto di prestiti contratti.

3. La Banca può rinunciare all'applicazione delle disposizioni di questo Articolo quando un cambiamento uniforme e proporzionato nel valore nominale delle valute di tutti i suoi Membri abbia luogo.

## CAPITOLO V

### Organizzazione e Gestione

#### Articolo 29

##### *Consiglio dei Governatori: poteri*

1. Tutti i poteri della Banca sono devoluti al Consiglio dei Governatori. In particolare, il Consiglio emana le direttive generali riguardanti la politica creditizia della Banca.
2. Il Consiglio dei Governatori può delegare tutti i suoi poteri al Consiglio di Amministrazione ad eccezione delle facoltà di:
  - (a) ridurre il capitale azionario autorizzato della Banca;
  - (b) costituire Fondi speciali o accettarne l'amministrazione;
  - (c) autorizzare la conclusione di trattative generali di cooperazione con le autorità di Paesi africani che non hanno ancora conseguito lo status di indipendenza, o la conclusione di accordi generali di cooperazione con governi Africani che non hanno ancora conseguito l'associazione con la Banca, e di ogni accordo con altri governi ed altre organizzazioni internazionali;
  - (d) stabilire la remunerazione dei consiglieri e dei loro supplenti;
  - (e) scegliere revisori esterni per gli attestati necessari per il bilancio della Banca e per il conto Profitti e Perdite, nonché di scegliere quegli esperti che possono essere necessari per esaminare e riferire sulla questione generale della Banca;
  - (f) approvare, dopo averlo revisionato, il rapporto dei revisori dei conti, il bilancio generale, ed il conto Profitti e Perdite della Banca;
  - (g) esercitare quei poteri che sono espressamente riservati al Consiglio dei Governatori in questo Accordo.
3. Il Consiglio dei Governatori mantiene i pieni poteri per esplicitare la sua autorità nei riguardi di qualsiasi questione delegata al Consiglio di Amministrazione in conformità con il paragrafo (2) di questo Articolo.



### Articolo 30

#### Consiglio dei Governatori : composizione

1. Ciascun Stato Membro è rappresentato nel Consiglio dei Governatori e nomina un Governatore ed un Governatore supplente. Queste devono essere persone della più alta competenza e devono avere ampia esperienza in questioni di economia e di finanza ed essere cittadini degli Stati Membri. Ciascun Governatore e supplente resta in carica per cinque anni, salvo cessazione della nomina in qualsiasi momento o conferma della nomina stessa a discrezione dello Stato Membro interessato. Nessun supplente può votare se non in assenza del titolare. Nella sua riunione annuale, il Consiglio nomina un Governatore quale Presidente del Consiglio che resta in carica fino alla riunione di Consiglio dell'anno successivo.
2. I Governatori ed i loro supplenti prestano la loro opera senza alcuna remunerazione da parte della Banca, la quale però rimborsa loro le spese ragionevolmente incorse per presenziare alle riunioni.

### Articolo 31

#### Consiglio dei Governatori : procedura

1. Il Consiglio dei Governatori tiene una riunione annuale ed ogni altra riunione che possa essere decisa o che venga richiesta dal Consiglio di Amministrazione. Le riunioni del Consiglio dei Governatori sono indette dal Consiglio di Amministrazione qualora richieste da cinque Membri della Banca o da Membri che rappresentino un quarto della totale capacità di voto dei Membri.
2. Il quorum per ogni riunione del Consiglio dei Governatori è costituito dalla maggioranza del numero totale dei Governatori o dei loro supplenti rappresentante non meno di due terzi della capacità di voto totale dei Membri.
3. Il Consiglio dei Governatori può, per regolamento, stabilire una procedura per mezzo della quale il Consiglio di Amministrazione possa esprimere il voto dei Governatori su di una specifica questione senza convocare una riunione del Consiglio dei Governatori.
4. Il Consiglio dei Governatori, ed il Consiglio di Amministrazione nei limiti autorizzati, può istituire quegli organismi sussidiari, ed adottare quelle norme o regolamenti, che possano essere necessari o confacenti per lo svolgimento degli affari della Banca.

## Articolo 32

### *Consiglio di Amministrazione: poteri*

Senza alcun pregiudizio ai poteri del Consiglio dei Governatori, come stabilito nell'Articolo 29 di questo Accordo, il Consiglio di Amministrazione è responsabile dello svolgimento delle attività generali della Banca ed a questo scopo esercita, oltre ai poteri espressamente previsti in questo Accordo, anche i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio dei Governatori, e in specie:

- (a) elegge il Presidente e, dietro sua raccomandazione, uno o più Vice Presidenti della Banca e stabilisce le loro condizioni di impiego;
- (b) prepara il lavoro del Consiglio dei Governatori;
- (c) in conformità alle direttive generali del Consiglio dei Governatori prende decisioni riguardanti particolari prestiti diretti, garanzie, investe in azioni e contrae prestiti di fondi per la Banca;
- (d) stabilisce i tassi di interesse per i prestiti diretti e le commissioni sulle garanzie;
- (e) prepara il rendiconto per ciascun anno finanziario e presenta un rapporto annuale per l'approvazione del Consiglio dei Governatori in ciascuna riunione annuale del medesimo;
- (f) stabilisce la struttura generale dei servizi della Banca.

## Articolo 33

### *Consiglio di Amministrazione: composizione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di nove Consiglieri che non possono essere né Governatori né supplenti Governatori. I Consiglieri vengono nominati dal Consiglio dei Governatori in concordanza con l'Allegato B di questo Accordo di cui forma parte integrante. Nell'eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dei Governatori tiene in debita considerazione l'alto grado di competenza nelle questioni economiche e finanziarie richiesto per tale carica.
2. Ciascun Consigliere nomina un sostituto che agisce per suo conto in caso di sua assenza. I Consiglieri ed i loro sostituti devono essere cittadini degli Stati Membri; però nessun sostituto può essere della stessa nazionalità del Consigliere che egli sostituisce. Il sostituto può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ma può votare solo quando agisce in luogo del suo Consigliere.
3. I Consiglieri sono eletti per un periodo di tre anni e possono essere rieletti. Essi restano in carica fino a quando non siano eletti i loro successori. Se la carica di Consigliere si rende vacante per oltre 180 giorni prima della scadenza del termine, un succes-

sore deve essere eletto, in concordanza con l'Allegato B di questo Accordo, per il periodo residuo, dal Consiglio dei Governatori, alla prima seduta. Mentre la carica resta vacante il sostituto del Consigliere cessato esercita i poteri di quest'ultimo fatta eccezione per la facoltà di nominare un sostituto.

#### Articolo 34

##### *Consiglio di Amministrazione : procedura*

1. Il Consiglio di Amministrazione funziona in sessione continuativa presso la sede centrale della Banca e si riunisce ogni qualvolta gli affari della Banca lo richiedano.
2. Il quorum per la riunione del Consiglio di Amministrazione è dato dalla maggioranza del numero complessivo dei Consiglieri rappresentanti non meno dei due terzi della capacità di voto dei Membri.
3. Il Consiglio dei Governatori adotta dei regolamenti per effetto dei quali, se non vi è alcun consigliere di nazionalità di uno Stato Membro, questo può essere rappresentato, a una seduta dal Consiglio di Amministrazione, quando vi sia all'esame una richiesta fatta od una questione particolare riguardante lo Stato Membro interessato.

#### Articolo 35

##### *Voto*

1. Ciascun Membro ha 625 voti e, in aggiunta, un voto per ciascuna azione del capitale azionario della Banca posseduto da quel Membro.
2. Nel votare in sede di Consiglio dei Governatori, ciascun Governatore ha diritto di votare per lo Stato Membro che egli rappresenta. Salvo che non sia diversamente ed espressamente disposto in questo Accordo, tutte le questioni sottoposte al Consiglio dei Governatori sono adottate a maggioranza della capacità di voto rappresentata nella riunione.
3. Nel votare in sede di Consiglio di Amministrazione, ciascun Consigliere ha il diritto di dare quel numero di voti che gli è stato conferito in occasione della sua elezione, i quali voti sono considerati con una unità. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente Accordo, tutte le questioni in esame al Consiglio di Amministrazione sono approvate a maggioranza della capacità di voto rappresentata nella riunione.

## Articolo 36

### *Nomina del Presidente*

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza della totale capacità di voto degli Stati Membri, elegge il Presidente della Banca. Questi deve essere una persona della più alta competenza nelle materie inerenti alle funzioni direttive ed amministrative della Banca e deve essere cittadino di uno Stato Membro. Mentre in carica, nè il Presidente nè alcun Vice Presidente possono essere Governatori o Consiglieri nè sostituiti ad uno di questi. La durata in carica del Presidente è di cinque anni. Il mandato è rinnovabile. Il Presidente cessa comunque dall'incarico se il Consiglio di Amministrazione decide in questo senso con una maggioranza dei due terzi della totale capacità di voto degli Stati Membri.

## Articolo 37

### *Funzioni del Presidente*

1. Il Presidente è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ma non ha diritto al voto se non per dare voto decisivo nel caso di uguale ballottaggio. Il Presidente può prendere parte alla riunione del Consiglio dei Governatori, ma non ha il diritto di voto.
2. Il Presidente è il Capo del Personale della Banca e conduce sotto la scorta delle direttive del Consiglio di Amministrazione, gli affari correnti della Banca. Egli è responsabile per l'organizzazione dei funzionari e del personale della Banca che egli nomina e rileva in conformità ai regolamenti adottati dalla Banca. Egli stabilisce le loro condizioni di impiego secondo le regole di una sana politica finanziaria.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Banca.
4. La Banca deve adottare delle regole che stabiliscano chi rappresenta legalmente la Banca ed esegue i compiti del Presidente nella eventualità di una sua assenza o nel caso che la carica si renda vacante.
5. Nel nominare i funzionari ed il personale, il Presidente si preoccupa principalmente di assicurarsi del più elevato livello di efficienza, di competenza tecnica e di integrità. Il Presidente ha cura di reclutare il personale tra i cittadini di Paesi africani, specialmente nei riguardi di posti direttivi e di responsabilità. Il Presidente recluta il personale su una base geografica quanto più ampia possibile.

## Articolo 38

### *Proibizione delle attività politiche*

#### *Carattere internazionale della Banca*

1. La Banca non accetta prestiti o assistenza che possano in qualunque modo pregiudicare, limitare, deviare o, altrimenti alterare il suo scopo e le sue funzioni.
2. La Banca, il suo Presidente, Vice Presidenti, Funzionari e personale non interferiscono negli affari politici di un qualsiasi Stato Membro; nè sono influenzati nelle loro decisioni dal carattere politico del Membro interessato. Soltanto gli aspetti economici sono importanti agli effetti delle loro decisioni. Tali elementi sono imparzialmente da loro presi in considerazione allo scopo di realizzare e conseguire le finalità della Banca.
3. Il Presidente, Vice Presidenti, funzionari e personale della Banca nell'espletamento dei loro compiti, rispondono interamente alla Banca e a nessuna altra autorità. Ciascun Membro della Banca è tenuto a rispettarne il carattere internazionale e si astiene da ogni tentativo di influenzare un qualsiasi funzionario o dipendente nell'assolvimento dei propri doveri.

## Articolo 39

### *Sede Centrale della Banca e sua localizzazione*

1. La sede principale della Banca è situata nel territorio di uno Stato Membro. La scelta della località della sede Centrale della Banca viene fatta dal Consiglio dei Governatori in occasione della sua prima riunione, tenendo in considerazione la disponibilità delle necessarie comodità per il migliore funzionamento della Banca.
2. Nonostante le disposizioni dell'Articolo 35 di questo Accordo, la scelta della località di sede per l'ufficio centrale della Banca viene fatta dal Consiglio dei Governatori in conformità alle condizioni che hanno trovato applicazione per l'adozione di questo Accordo.
3. La Banca può aprire Agenzie e filiali altrove.

## Articolo 40

### *Tramite per le comunicazioni, Depositari*

1. Ciascun Membro designa una competente autorità con la quale sia possibile comunicare rispetto a qualsiasi problema che possa emergere per effetto di questo Accordo.

2. Ciascun Membro designa la sua Banca Centrale, o altra istituzione che possa essere convenuta con la Banca, quale depositario presso il quale la Banca possa tenere le sue partite di valuta in quel determinato Membro così come altri beni della Banca.
3. La Banca può affidare i suoi beni, ivi inclusi oro e valute convertibili, a quei depositari che il Consiglio di Amministrazione indica.

#### Articolo 41

*Pubblicazione dell'Accordo, lingue ufficiali per il lavoro.*

##### *Raccolta di informazioni e di relazioni*

1. La Banca cerca di rendere disponibile il testo di questo Accordo e di tutti i suoi più importanti documenti nelle principali lingue usate in Africa. Il linguaggio ufficiale da usarsi sul lavoro deve essere possibilmente una lingua africana, inglese, francese.
2. Gli Stati Membri forniscono alla Banca tutte le informazioni che possano venire loro richieste allo scopo di agevolare la esecuzione dei compiti della Banca.
3. La Banca pubblica ed invia ai suoi Membri una Relazione annuale contenente un rendiconto approvato dai revisori. Invia, altresì, trimestralmente, ai Membri, un rendiconto riepilogativo della sua posizione finanziaria, nonché, un estratto del conto Profitti e Perdite recante i risultati della sua attività. La relazione annuale e gli estratti conti trimestrali sono stilati in concordanza con le disposizioni di cui al paragrafo (4) dell'Articolo 13 di questo Accordo.
4. La Banca può anche pubblicare qualunque relazione o rapporto, quando lo ritenga necessario, al fine del conseguimento dei suoi scopi e funzioni. Questi eventuali rapporti devono essere inviati ai Membri della Banca.

#### Articolo 42

##### *Ripartizione degli utili netti*

1. Il Consiglio dei Governatori stabilisce annualmente quale parte degli utili netti della Banca, ivi inclusi gli utili netti afferenti ai suoi Fondi speciali, vien assegnata, dopo aver provveduto allo accantonamento delle riserve, alla eccedenza a, se e quale parte viene distribuita.
2. La distribuzione di cui al precedente paragrafo viene fatta in proporzione alle azioni in possesso di ciascun Membro.

3. I pagamenti hanno luogo nel modo e con la valuta che vengono indicati dal Consiglio dei Governatori.

## CAPITOLO VI

### **Ritiro e Sospensione di un Membro**

#### **Sospensione Temporanea e Cessazione Definitiva delle Operazioni della Banca**

##### Articolo 43

###### *Ritiro*

1. Qualsiasi Membro può ritirarsi dalla Banca in qualunque momento dandone avviso per iscritto alla Sede Centrale della Banca stessa.
2. Il ritiro di un Membro diviene effettivo alla data specificata nel suo avviso e, in nessun caso, dopo meno di sei mesi dalla data in cui l'avviso è stato ricevuto dalla Banca.

##### Articolo 44

###### *Sospensione*

1. Se il Consiglio di Amministrazione giudica che un determinato Membro manca alle sue obbligazioni verso la Banca, può decidere la sospensione di tale Membro salvo che il Consiglio dei Governatori, in una successiva seduta, richiesta dal Consiglio di Amministrazione a tale scopo, non decida diversamente con una delibera adottata dai Governatori a maggioranza semplice rispetto alla totale capacità di voto dei Membri.
2. Uno Stato Membro così sospeso cessa automaticamente di essere Membro della Banca ad un anno di distanza dalla data di sospensione, a meno che con una decisione del Consiglio dei Governatori adottata con la stessa maggioranza, non venga stabilito di reinstaurare il Membro nella sua qualifica.
3. Durante la sospensione, lo Stato Membro sospeso non può esercitare alcuno dei diritti che gli derivano in forza del presente Accordo, salvo quello di ritirarsi, mentre resta soggetto a tutti gli obblighi.

##### Articolo 45

###### *Regolamento dei conti*

1. Dopo la data nella quale uno Stato cessa di essere Membro (data da qui in poi riferita come «data di cessazione»), il Membro, ri-

mane responsabile dei suoi impegni diretti verso la Banca, nonché di ogni altra responsabilità contingente verso la Banca medesima, fintantochè ogni parte dei prestiti o delle garanzie ottenuti prima della data di cessazione risulteranno ancora pendenti; cessa, invece, di incorrere in qualsiasi responsabilità nei riguardi di prestiti e di garanzie contratti dalla Banca dopo la data di cessazione, e cessa nella partecipazione sia agli utili che alle spese della Banca.

2. Nel momento in cui uno Stato cessa di essere Membro, la Banca dispone per il riacquisto delle sue azioni nel quadro della sistemazione dei conti con tale Stato in concordanza con le disposizioni dei paragrafi (3) e (4) di questo Articolo. A questo fine il prezzo di riacquisto delle azioni è dato dal valore recato dai libri della Banca alla data di cessazione.
3. Il pagamento delle azioni riacquistate dalla Banca in forza di questo Articolo viene regolato dalle seguenti condizioni :
  - (a) qualsiasi somma dovuta allo Stato in questione per le sue azioni viene trattenuta dalla Banca fino a quando quello Stato, la sua Banca centrale, o una delle sue agenzie, restano responsabili nella qualità di beneficiari-di-prestiti o di garanti, verso la Banca, e a tale somma, ad opzione della Banca, può venire addebitata qualunque passività che venga a scadere. Nessuna somma viene trattenuta a fronte delle responsabilità dello Stato derivanti dalla sua sottoscrizione di azioni in conformità con il paragrafo (4) dell'Articolo 7 di questo Accordo. In qualunque caso, nessuna somma dovuta ad un Membro per le sue azioni viene pagata fino dopo sei mesi dalla data di cessazione.
  - (b) I pagamenti per le azioni possono essere fatti di volta in volta alla consegna da parte del Governo dello Stato interessato, nella misura in cui l'importo dovuto come prezzo di riacquisto, in conformità con il paragrafo (2) di questo Articolo, eccede l'ammontare complessivo delle passività relative ai prestiti e alle garanzie di cui al sotto-paragrafo (a) di questo paragrafo fintantochè il cessato Membro ha ricevuto il prezzo totale di riacquisto.
  - (c) I pagamenti vengono fatti nella valuta dello Stato ricevente i pagamenti o, se tale valuta non è disponibile, in oro o in valuta convertibile;
  - (d) Se la Banca sostiene delle perdite su prestiti o garanzie che erano pendenti alla data di cessazione, e l'importo di tali perdite eccede l'importo delle riserve accantonate contro le perdite a quella data, lo Stato interessato rifonde, a richiesta, l'importo del quale il prezzo di acquisto delle sue azioni sareb-



be stato ridotto, se le perdite fossero state conteggiate quando il prezzo di riacquisto è stato stabilito. Inoltre, il cessato Membro resta responsabile per ogni richiesta di pagamento per capitale azionario non versato in conformità con il paragrafo (4) dell'Articolo 7 di questo Accordo, nella misura nella quale avrebbe dovuto rispondere se la richiesta di capitale avesse avuto luogo ed il versamento fosse stato fatto al momento in cui il prezzo di riacquisto delle sue azioni è stato fissato.

4. Se per effetto dell'Articolo 47 di questo Accordo la Banca cessa le sue operazioni entro sei mesi dalla data di cessazione del Membro, tutti i diritti dello Stato interessato vengono stabiliti in conformità con le disposizioni degli Articoli 47, 48, e 49.

#### Articolo 46

##### *Sospensione temporanea delle operazioni*

In caso di emergenza, il Consiglio di Amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni nei riguardi di nuovi prestiti e garanzie in attesa di una occasione per ulteriore esame ed azione da parte del Consiglio dei Governatori.

#### Articolo 47

##### *Cessazione delle Operazioni*

1. La Banca può cessare le sue operazioni nei riguardi di nuovi prestiti e di garanzie dietro delibera del Consiglio dei Governatori presa a maggioranza assoluta sulla totale capacità di voto degli Stati Membri.
2. Dopo tale cessazione, la Banca cessa parimenti tutte le sue attività, fatta eccezione per quelle inerenti la conservazione e la tutela delle sue attività e la regolazione delle sue obbligazioni.

#### Articolo 48

##### *Responsabilità dei Membri e pagamento dei diritti*

1. Nella eventualità della cessazione delle operazioni della Banca, la responsabilità di tutti i Membri, per azioni non ancora versate nel capitale azionario della Banca, e nei confronti della svalutazione delle loro valute, continua fintanto che tutti i diritti dei creditori, inclusi i diritti di contingenza, non siano stati regolati.
2. Tutti i creditori aventi crediti diretti vengono pagati con le attività della Banca e, poi, con i fondi ottenuti dalla Banca dietro

richiesta di pagamento di azioni non ancora versate. Prima di fare qualsiasi pagamento ai creditori detentori di crediti diretti, il Consiglio di Amministrazione prende quelle misure che risultano necessarie, a suo giudizio, per assicurare una erogazione proporzionale tra i detentori di crediti diretti e contingenti.

#### Articolo 49

##### *Distribuzione delle attività*

1. Nella eventualità di cessazione delle operazioni della Banca, nessuna erogazione viene fatta agli Stati Membri in conto della loro sottoscrizione al capitale azionario della Banca fino a quando:
  - (i) tutte le passività nei confronti dei creditori sono state regolate o misure sono state prese per il loro regolamento;
  - (ii) il Consiglio dei Governatori non abbia deliberato una distribuzione. Questa delibera viene adottata dal Consiglio a maggioranza della capacità totale di voto degli Stati Membri.
2. Dopo che la delibera di fare una distribuzione è stata presa in conformità con il precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione può, a maggioranza di due terzi, decidere di fare ulteriori distribuzioni di attività della Banca ai Membri fino a quando la distribuzione delle attività sia completa. Questa distribuzione è soggetta al previo regolamento di tutti i crediti verso la Banca da parte di ciascun Membro.
3. Prima di fare una qualsiasi distribuzione di attività, il Consiglio di Amministrazione deve fissare le quote di ciascun Membro in proporzione al suo pacchetto azionario.
4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il valore delle attività alla data della distribuzione e provvede alla distribuzione nel seguente modo:
  - (a) viene pagato ad ogni Membro, in titoli suoi o delle sue Agenzie ufficiali o di Enti legali nei suoi territori, nella misura in cui tali titoli siano disponibili per la distribuzione, un ammontare equivalente in valore alla sua quota proporzionale alle azioni sul totale da distribuirsi;
  - (b) qualsiasi saldo che sia dovuto ad un Membro dopo che il pagamento è stato fatto in conformità del precedente sotto-paragrafo, viene corrisposto nella sua valuta, nella misura posseduta dalla Banca, fino ad un importo equivalente in valore a tale saldo;
  - (c) qualsiasi saldo che sia dovuto ad un Membro dopo che il pagamento è stato fatto in conformità con i sotto-paragrafi (a) e (b) di questo paragrafo viene pagato in oro o in valuta di gradimento del Membro interessato, nella misura che que-

sti sono in possesso della Banca, sino ad un importo equivalente in valore a tale saldo;

(d) qualsiasi rimanente attività posseduta dalla Banca dopo che i pagamenti sono stati fatti ai Membri in conformità con i sotto-paragrafi (a), (b) e (c) di questo paragrafo, viene distribuita pro-quota tra i Membri.

5. Qualunque Membro che riceva delle attività distribuite dalla Banca in conformità con i precedenti paragrafi, gode gli stessi diritti, nei riguardi di tali attività, che erano goduti dalla Banca prima della loro distribuzione.

## CAPITOLO VII

### Status, Immunità Esenzioni e Privilegi

#### Articolo 50

##### *Status*

Per essere in grado di conseguire le proprie finalità, la Banca assume piena personalità internazionale. A questo scopo può stipulare degli accordi con gli Stati Membri e con quelli non Membri nonché con altre organizzazioni internazionali. Per le stesse finalità, lo Status, le immunità, le esenzioni ed i privilegi esposti in questo Capitolo sono accordati alla Banca nel territorio di ciascun Membro.

#### Articolo 51

##### *Status nei Paesi Membri*

Nel territorio di ciascun Stato Membro la Banca possiede piena personalità giuridica e, in particolare, la piena capacità di:

- (a) contrattare;
- (b) acquistare e disporre di beni mobili ed immobili;
- (c) costituirsi in giudizio.

#### Articolo 52

##### *Azioni giudiziarie*

1. La Banca gode della immunità da ogni forma di processo legale salvo che in casi emergenti dall'esercizio dei suoi poteri di contrarre prestiti nei quali casi può essere chiamata in giudizio solo in un tribunale di competente giurisdizione nel territorio di uno Stato Membro in cui la Banca ha il suo Ufficio centrale, o nel territorio di uno Stato Membro, o non Membro, dove la Banca abbia designato un agente al fine di accettare dei compiti e di ricevere le citazioni in giudizio, o nel quale abbia emesso o garantito dei titoli. Nessuna azione viene comunque intentata da Stati

Membri o da persone che agiscano o che derivino dai crediti dagli Stati Membri.

2. Le proprietà e le attività della Banca, ovunque si trovino e da chiunque siano custodite sono immuni da ogni forma di sequestro o di congelamento prima che sia stata emessa una sentenza esecutiva contro la Banca.

#### Articolo 53

##### *Immunità dei beni e degli archivi*

1. Le proprietà e le attività della Banca, dovunque esse si trovino e da chiunque siano custodite, sono immuni da perquisizioni, confisca, espropriazioni o da ogni altra forma di sequestro o preclusione da parte dei poteri esecutivo e legislativo.
2. Gli archivi della Banca e, in generale, tutti i documenti che le appartengono o da lei custoditi, sono inviolabili ovunque si trovino.

#### Articolo 54

##### *Esenzione dei beni da restrizioni*

Nella misura necessaria al conseguimento del fine e delle funzioni della Banca, e fatte salve le disposizioni di questo Accordo, tutte le proprietà ed ogni altro bene della Banca è esente da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi natura.

#### Articolo 55

##### *Privilegio sulle comunicazioni*

Le comunicazioni della Banca ricevono da ciascun Membro lo stesso trattamento che viene accordato alle comunicazioni ufficiali degli altri Stati Membri.

#### Articolo 56

##### *Immunità e privilegi alle persone*

1. Tutti i Governatori, Consiglieri, loro sostituti, funzionari ed impiegati della Banca:
  - (i) sono immuni da azioni legali nei riguardi di azioni da loro eseguite nella loro veste ufficiale;
  - (ii) qualora essi non siano cittadini locali, vengono loro accordate le stesse immunità da restrizioni immigrative, formalità di registrazione per gli stranieri e servizi obbligatori nazionali, e le stesse agevolazioni nei riguardi delle disposizioni sui cambi che vengono accordate dagli Stati Membri;

- (iii) godono dello stesso trattamento, per quanto riguarda le facilitazioni di viaggio, che viene accordato dagli Stati Membri ai rappresentanti ufficiali e impiegati di pari grado di altri Stati Membri.
2. Esperti e Consulenti, che compiono delle missioni per conto della Banca, godono delle stesse immunità e privilegi che, a giudizio della Banca, siano necessari per l'esecuzione indipendente delle loro mansioni durante il periodo della missione, ivi incluso il tempo trascorso in viaggio per l'occasione.

#### Articolo 57

##### *Esenzioni fiscali*

1. La Banca, i suoi beni, le altre attività, le sue entrate e le sue operazioni e transazioni, sono esenti da qualsiasi forma di tassazione e da ogni diritto doganale. La Banca è pure esente da qualsiasi obbligo relativo al pagamento, conservazione o riscossione di qualsiasi tassa o imposta.
2. Nessuna tassa può essere applicata in relazione e sui salari ed emolumenti corrisposti dalla Banca ai Consiglieri, loro sostituti, funzionari ed altro personale professionale della Banca.
3. Nessuna tassa di alcun genere è applicata sulle obbligazioni o i titoli emessi dalla Banca ivi inclusi i dividendi e gli interessi relativi, da chiunque essi siano posseduti:
- (i) poichè costituirebbe una discriminazione contro tale obbligazione o titolo per il solo fatto che è emesso dalla Banca;
  - (ii) di cui il solo fondamento giuridico sia il luogo o la valuta di emissione o di pagamento, resa pagabile o pagata, oppure la ubicazione di ciascun ufficio o luogo di operazione gestito dalla Banca.
4. Nessuna tassa di alcun genere è applicata su qualsiasi obbligazione o titolo garantiti dalla Banca ivi inclusi i loro relativi dividendi ed interessi, da chiunque essi siano posseduti:
- (i) poichè costituisce una discriminazione contro tale obbligazione o titolo soltanto perchè è garantito dalla Banca;
  - (ii) di cui il solo fondamento giuridico per tale tassazione è la ubicazione di un qualunque ufficio o luogo di affari gestito dalla Banca.

#### Articolo 58

##### *Notifica di esecuzione*

Ciascun Membro comunica prontamente alla Banca le azioni specifiche che ha intrapreso per tradurre in effetto nel suo territorio le disposizioni di questo Capitolo.

Articolo 59

*Applicazione dell'immunità, esenzioni e privilegi*

Le immunità, esenzioni ed i privilegi previsti in questo Capitolo sono concessi nell'interesse della Banca. Il Consiglio di Amministrazione può rinunciare, nella misura ed alle condizioni che egli stabilisce alle immunità ed esenzioni previste dagli Articoli 52, 54, 56 e 57 di questo Accordo nei casi dove una tale azione porti, a suo parere, ad un vantaggio per gli interessi della Banca. Il Presidente ha il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità per un qualsiasi funzionario nei casi in cui, a suo giudizio, la immunità impedisca il corso della giustizia e a cui è possibile rinunciare senza pregiudizio per gli interessi della Banca.

CAPITOLO VIII

**Modifiche, Interpretazioni, Arbitraggio**

Articolo 60

*Modifiche*

1. Qualsiasi proposta per apportare modifiche a questo Accordo, sia che emani da un Membro, da un Governatore, o dal Consiglio di Amministrazione, viene comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori il quale sottopone la proposta al Consiglio stesso. Se la modifica proposta è approvata dal Consiglio dei Governatori, la Banca, con lettera circolare o con telegramma, chiederà ai Membri se o meno essi accettano la modifica proposta. Qualora due terzi dei Membri, che costituiscono i tre quarti della totale capacità di voto degli Stati Membri, abbiano accettato la modifica proposta, la Banca certifica tale fatto con una formale comunicazione indirizzata a tutti i Membri.
2. Nonostante il paragrafo (1) di questo Articolo, l'accettazione da parte di tutti i Membri è necessaria per la adozione di una qualsiasi modifica al:
  - (i) diritto stabilito dal paragrafo (2) dell'Articolo 6 di questo Accordo;
  - (ii) limitazioni della responsabilità prevista nel paragrafo (5) di tale Articolo;
  - (iii) diritto di ritirarsi dalla Banca previsto nell'Articolo 43 di qualsiasi modifica al:
3. Le modifiche entrano in vigore, per tutti i Membri, tre mesi dopo la data della formale comunicazione di cui al paragrafo (1) di questo Articolo, salvo che il Consiglio dei Governatori non specifichi un periodo differente.

4. Nonostante quanto previsto nel paragrafo (1) di questo Articolo, tre anni almeno dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, e alla luce della esperienza della Banca, la regola secondo la quale ciascun Membro debba avere un voto verrà esaminata dal Consiglio dei Governatori o in una riunione dei Capi di Stato dei Paesi Membri in conformità alle condizioni che si sono applicate per la adozione di questo Accordo.

#### Articolo 61

##### *Interpretazione*

1. I testi inglese e francese di questo Accordo sono considerati parimenti autentici.
2. Qualsiasi questione circa l'interpretazione delle disposizioni di questo Accordo che possano sorgere tra i Membri e la Banca e tra i Membri stessi della Banca, viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione per una decisione. Se uno Stato Membro, particolarmente leso da una questione di interpretazione sotto esame del Consiglio e che non abbia un suo connazionale come Consigliere, ha diritto di farsi rappresentare direttamente in seno al Consiglio. Tale diritto di rappresentanza viene regolato dal Consiglio dei Governatori.
3. In ogni caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia preso una decisione in conformità del paragrafo (2) di questo Articolo, qualunque Membro può chiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei Governatori la cui decisione è presa secondo una procedura da determinarsi in conformità con il paragrafo (3) dell'Articolo 3 di questo Accordo, entro tre mesi. Tale decisione è definitiva.

#### Articolo 62

##### *Arbitraggio*

In caso di disputa tra la Banca ed il Governo di uno Stato che ha cessato di essere Membro, oppure tra la Banca e qualsiasi Membro al momento della cessazione delle operazioni della Banca, tale disputa viene sottoposta all'arbitraggio di un collegio di tre arbitri. Uno degli arbitri è nominato dalla Banca, un altro dal Governo dello Stato interessato, ed il terzo arbitro, salvo che le parti non si accordino diversamente, è nominato da quella autorità che è contemplata dai regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. Il terzo arbitro ha i pieni poteri per decidere sulle questioni di procedura in quei casi in cui le parti fossero in disaccordo.

## CAPITOLO IX

### Disposizioni Finali

#### Articolo 63

##### *Firma e deposito*

1. Questo Accordo, depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite (da qui in poi riferito come «Depositario»), resta aperto fino alla data del 31 dicembre 1963 per la firma da parte dei Governi degli Stati i cui nomi sono elencati nell'Allegato A di questo Accordo.
2. Il «Depositario» rimette copie autenticate di questo Accordo a tutti i firmatari.

#### Articolo 64

##### *Ratifica, accettazione, accessione e acquisizione della qualità di Membro*

1. (a) Questo Accordo è soggetto alla ratifica o alla accettazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di ratifica o di accettazione sono depositati dai Governi firmatari presso il Depositario prima del 1 luglio 1965. Il Depositario notifica ogni deposito e la sua data a tutti gli altri firmatari.  
(b) Uno Stato il cui strumento di ratifica o di accettazione è depositato prima della data in cui questo Accordo entrerà in vigore, diviene Membro della Banca in tale data. Qualsiasi altro firmatario che agisca in conformità del precedente paragrafo, diviene Membro della Banca alla data in cui il suo strumento di ratifica o di accettazione viene depositato.
2. Uno Stato che non acquisti la qualità di Membro della Banca secondo le disposizioni del paragrafo (1) di questo Articolo, può divenire Membro, dopo che l'Accordo è entrato in vigore, per accessione nei termini che sono stabiliti dal Consiglio dei Governatori. Il Governo di tale Stato deposita, prima, o alla data stabilita dal Consiglio dei Governatori, uno strumento di accessione presso il Depositario il quale notifica tale deposito, nonché la sua data, alla Banca e alle Parti di questo Accordo. Al momento del deposito, lo Stato accedente diviene Membro della Banca alla data designata.

#### Articolo 65

##### *Entrata in vigore*

Questo Accordo entra in vigore con il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione da parte di dodici Governi firmatari, la cui




sottoscrizione iniziale, come specificato nell'Allegato A di questo Accordo, raggiunge, nel complesso, non meno del sessantacinque per cento del capitale azionario autorizzato della Banca; sempre a condizione che il primo gennaio 1964 sia la data più prossima in cui questo Accordo possa entrare in vigore in concordanza con le prescrizioni di questo Articolo.

#### Articolo 66

##### *Inizio delle operazioni*

1. Non appena questo Accordo entra in vigore, ciascun Membro nomina un Governatore, e l'Istituto fiduciario designato a questo fine ed allo scopo indicato nel paragrafo (5) dell'Articolo 7 di questo Accordo, convoca la prima riunione del Consiglio dei Governatori.
2. Nella sua prima riunione il Consiglio dei Governatori :
  - (a) elegge nove Consiglieri della Banca in conformità al paragrafo (1) dell'Articolo 33 di questo Accordo; e
  - (b) prende disposizioni al fine di stabilire la data in cui la Banca inizierà le sue funzioni.
3. La Banca notificherà agli Stati Membri la data di inizio delle
3. La Banca notifica agli Stati Membri la data di inizio delle sue operazioni.


Fatto in Khartoum, il quarto giorno di agosto millenovecentosessantatre in una sola copia nelle lingue inglese e francese.



ALLEGATO «A»

SOTTOSCRIZIONE INIZIALE AL CAPITALE AZIONARIO AUTORIZZATO  
DELLA BANCA

M E M B R I	Azioni versate	Azioni non versate	Sottoscri- zione totale in milioni di unità di conto
1. Algeria . . . . .	1.225	1.225	24,50
2. Burundi . . . . .	60	60	1,20
3. Camerun. . . . .	200	200	4,00
4. Repubblica Centrafricana . . . . .	50	50	1,00
5. Ciad . . . . .	80	80	1,60
6. Congo (Brazzaville) . . . . .	75	75	1,50
7. Congo (Leopoldville) . . . . .	650	650	13,00
8. Dahomey . . . . .	70	70	1,40
9. Etiopia . . . . .	515	515	10,30
10. Gabon . . . . .	65	65	1,30
11. Ghana . . . . .	640	640	12,80
12. Guinea . . . . .	125	125	2,50
13. Costa d'Avorio . . . . .	300	300	6,00
14. Kenya . . . . .	300	300	6,00
15. Liberia . . . . .	130	130	2,60
16. Libia . . . . .	95	95	1,90
17. Madagascar . . . . .	260	260	5,20
18. Mali . . . . .	115	115	2,30
19. Mauritania . . . . .	55	55	1,10
20. Marocco . . . . .	755	755	15,10
21. Niger . . . . .	80	80	1,60
22. Nigeria . . . . .	1.205	1.205	24,10
23. Ruanda . . . . .	60	60	1,20
24. Senegal . . . . .	275	275	5,50
25. Sierra Leone . . . . .	105	105	2,10
26. Somalia . . . . .	110	110	2,20
27. Sudan . . . . .	505	505	10,10
28. Tanganyka . . . . .	265	265	5,30
29. Togo . . . . .	50	50	1,00
30. Tunisia . . . . .	345	345	6,90
31. Uganda . . . . .	230	230	4,60
32. R.A.U. - Egitto . . . . .	1.500	1.500	30,00
33. Alto Volta . . . . .	65	65	1,30



**ALLEGATO «B»**

*Elezione dei Consiglieri*

1. — Per la elezione dei Consiglieri, ciascun Governatore, dà tutti i voti che egli rappresenta ad un solo candidato.

2. — Le nove persone che ricevono il più alto numero di voti sono nominate Consiglieri, sempre che non abbiano individualmente ricevuto voti in misura inferiore al dieci per cento del totale dei voti a disposizione degli Stati Membri, poichè, in tal caso, non possono essere considerati come eletti.

3. — Se nove Consiglieri non risultano eletti in primo scrutinio, si procede ad una seconda votazione nella quale la persona che ha ricevuto il minor numero di voti nel primo scrutinio non può venire considerata come eleggibile ed in cui i voti sono dati soltanto :

(a) dai Governatori che hanno votato nel precedente scrutinio per una persona che non è stata eletta;

(b) dai Governatori i cui voti per una persona che risulta eletta vengono ritenuti tali, in concordanza con il paragrafo 4 di questo Allegato, da non avere elevato la percentuale di voti dati per tale persona al di sopra del dodici per cento della totale disponibilità dei voti degli Stati Membri.

4. — (a) Per stabilire se o meno i voti da un Governatore debbano ritenersi tali da avere elevato al di sopra del dodici per cento il numero totale dei voti ricevuti di un qualsiasi candidato, si considera che tale dodici per cento includa per primo i voti del Governatore che ha dato il più alto numero di voti a tale persona, e, quindi, in ordine decrescente, i voti di ciascun Governatore iniziando da quello che ha dato nell'ordine, il successivo maggior numero di voti e così via fino a raggiungere il dodici per cento.

(b) Ogni Governatore la cui parte di voti deve essere contata per elevare i voti dati ad una persona al di sopra del dodici per cento viene considerato come se egli avesse dato tutti i suoi voti per quella determinata persona anche se il numero totale dei voti dati a detta persona viene in tal modo ad eccedere il dodici per cento.

5. — Se, dopo il secondo scrutinio, nove persone non risultano ancora elette, un ulteriore scrutinio deve aver luogo in conformità ai principi stabiliti in questo Allegato, con la riserva che dopo che siano state elette otto persone, la elezione della nona non può aver luogo, nonostante le disposizioni del paragrafo 2 di questo Allegato, a maggioranza semplice dei voti residui. Tutti questi voti residui vengono considerati come contati per la elezione del nono Consigliere.